



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

*Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - Medaglia d'argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PALESTRE E LOCALI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Commissario Straordinario -Consiglio n. 16 del 24/05/2013

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 25/11/2015

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Al fine di favorire l'aggregazione, l'associazionismo, le iniziative culturali, sportive e turistiche, il presente regolamento disciplina l'uso di alcuni locali comunali che presentano i requisiti per essere utilizzati saltuariamente e/o in via continuativa da parte di associazioni, gruppi etc.. La concessione d'uso saltuario o continuativo di spazi e/o locali comunali, è onerosa a carico dei richiedenti, essendo la stessa, in qualità di "richiesta a domanda individuale" soggetta al pagamento di una tariffa. L'applicazione delle tariffe a carico dei richiedenti, salvo particolari casi ed usi, persegue il fine di ammortizzare i costi di esercizio e manutenzione dei fabbricati comunali stessi.
2. E' consentito anche un uso diverso degli edifici comunali, comunque residuale rispetto ai precedenti, previo parere conforme della Giunta comunale.
3. L'uso delle palestre e dei locali degli edifici scolastici viene concesso dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le esigenze primarie delle istituzioni scolastiche che ne fanno diretto uso.

Articolo 2

Attività consentite

1. Si può dare luogo alla concessione dei locali di cui all'articolo 3 anche nel caso di attività aventi scopo di lucro con tariffe differenziate stabilite dalla Giunta Comunale.
2. L'uso delle palestre scolastiche è concesso per attività sportive, quali:
 - a) attività di avviamento e promozione dello sport;
 - b) tornei amatoriali;
 - c) campionati ed attività federali e di lega;
 - d) attività motoria;purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art.12.
3. L'uso delle palestre scolastiche può essere concesso solo in modo occasionale per attività ricreative/culturali.
4. Non sono ammesse attività con presenza di pubblico, salvo verifica della sussistenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa di settore.

Articolo 3

Edifici e Locali comunali

1. I locali comunali interessati dal presente Regolamento per **uso saltuario e/o continuativo** sono:
 - a) *Locale piano terra lato est Villa Priuli;*
 - b) *Sala delle Associazioni al piano secondo del Municipio (solo alle Associazioni iscritte all'Albo comunale e alla Consulta delle Associazioni, non oltre l'orario delle 23.50).*

Compatibilmente con le esigenze dell'Istituto Comprensivo Statale locale:

- c) *Palestra della scuola primaria "G.Bianco" Piazza XI Febbraio;*
- d) *Palestra della scuola secondaria di I grado "G.Renier" Via P. Piazza, 3;*
- e) *Aule ovest della scuola primaria "G.Bianco" Piazza XI Febbraio;*
- f) *ex direzione didattica presso scuola primaria "G.Bianco" Piazza XI Febbraio;*
- g) *piano interrato presso scuola primaria "G.Bianco" Piazza XI Febbraio.*

2. I locali comunali interessati dal presente regolamento per solo **uso saltuario** sono:

- a) *Salone Centrale di Villa Priuli;*
- b) *Sala piano terra di Barchessa Foscarini;*
- c) *Auditorium presso la scuola secondaria di I grado "G.Renier" Via P. Piazza, 3.*

3. La Giunta comunale si riserva di identificare, qualora necessario, altri locali suscettibili di ospitare le attività o manifestazioni di cui all'articolo 1, cui si applicheranno le norme del presente Regolamento con riferimento al tipo di utilizzo ed alla destinazione dei locali stessi, secondo quanto definito in via di principio dagli articoli 5 e 6.

4. La Giunta comunale si riserva altresì di concedere motivatamente i locali comunali per usi diversi da quelli previsti dai commi precedenti del presente articolo, esclusivamente per particolari esigenze di sicurezza e/o altre situazioni ritenute contingibili ed urgenti.

Articolo 4 **Soggetti concessionari**

1. I locali comunali possono essere concessi a:

- a) Enti pubblici, di diritto pubblico o enti morali;
- b) Associazioni: sportive, culturali, professionali, sindacali, politiche, sociali e ricreative;
- c) Organismi scolastici;
- d) Persone fisiche e giuridiche.

Articolo 5 **Tipi di utilizzo**

1. I locali comunali di cui all'articolo 3 possono essere concessi:

- a) in via continuativa annuale per l'attività ordinaria di associazioni locali o che operano nel territorio comunale, in modo esclusivo oppure in base a determinati orari settimanali;
- b) per singole riunioni, incontri o manifestazioni;
- c) per progetti, mostre od eventi che identifichino un numero determinato di giorni od utilizzi;
- d) per scopi di lucro.

2. Non si riservano in via continuativa locali e/o spazi comunali per attività politiche.

3. L'Amministrazione comunale si riserva di utilizzare i locali comunali in maniera diversa per proprie manifestazioni od iniziative.

Articolo 6

Destinazione particolare dei locali

1. Il locale "Auditorium" della scuola secondaria di primo grado "G. Renier" (scuola media) di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), è assegnabile compatibilmente con le attività dell'Istituto comprensivo statale locale, di regola dopo il termine dell'orario scolastico.
2. *La sala piano terra di Barchessa Foscarini* di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) è assegnabile compatibilmente con le attività dei Centri Diurni e Sollievo.
3. *Il salone al piano terra di Villa Priuli* di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) è assegnabile compatibilmente con le attività organizzate dalla Biblioteca comunale/Centro Culturale Villa Priuli.
4. Le palestre comunali individuate come: entrata, area di gioco, tribune e spogliatoi sono ordinariamente riservate alle attività scolastiche e successivamente, all'attività sportiva. In via residuale e solo occasionalmente sono individuate anche quale luogo per assemblee/manifestazioni/eventi extra sportivi. La convenzione d'uso è disciplinata nel presente regolamento.

Articolo 7

Richiesta

1. La domanda d'utilizzo saltuario deve essere presentata all'Ufficio protocollo di regola 15 giorni prima della data prevista per l'utilizzo richiesto e deve fare riferimento ad orari liberi da utilizzi preesistenti. Allo scopo dovrà essere predisposto registro o tabella o calendario delle ore e giorni già impegnati. Eventuali richieste effettuate con minor preavviso saranno valutate in base alla disponibilità dei locali ed alle esigenze organizzative.
2. La richiesta deve contenere almeno:
 - a. gli estremi anagrafico / fiscali del richiedente e dell'associazione / gruppo / movimento rappresentato;
 - b. descrizione dell'attività;
 - c. l'indicazione del giorno e dell'orario e della durata dell'utilizzo del locale comunale;
 - d. una breve descrizione delle motivazioni, delle modalità e delle finalità della manifestazione o del progetto;
 - e. l'indicazione delle generalità della persona responsabile del locale durante l'utilizzo se diverso dal richiedente;
 - f. numero massimo ed età delle persone che potranno accedere ai locali richiesti;
 - g. dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento.
3. Il rilascio dell'autorizzazione d'uso saltuario ai sensi dell'art.10 avviene dopo l'avvenuto pagamento della tariffa, con deposito della quietanza all'incaricato comunale.

4. Le domande per uso a carattere continuativo dei locali per l'intera stagione in apertura dovranno pervenire entro il 31 agosto di ogni anno; le richieste che perverranno successivamente verranno valutate in considerazione delle disponibilità residue.
5. Per l'uso continuativo il Responsabile del servizio preposto inviterà il richiedente alla sottoscrizione della convenzione regolante la concessione d'uso. Se entro 15 giorni dall'invito il richiedente non provvede alla sottoscrizione, l'uso dei locali verrà sospeso.
6. Le domande di utilizzo saltuario e continuativo delle palestre e dei locali comunali dovranno essere presentate sull'apposito modello.
7. L'assegnatario non potrà cedere il proprio diritto ad altri o permettere che anche altri utilizzino l'impianto senza preventiva autorizzazione comunale.

Articolo 8 Precedenza tra richieste

1. Per l'utilizzo occasionale di locali/palestre comunali, fatte salve le prioritarie esigenze delle attività istituzionali del Comune e delle attività dell'Istituto Comprensivo Statale locale, la precedenza tra diverse richieste viene definita dalla data e dal numero di ingresso delle stesse al protocollo, salvo rinuncia, ferma restando la possibilità di derogare tale principio nel caso di diversa utilità e/o interesse per la collettività, su decisione della Giunta comunale.
2. Per le richieste di locali/palestre comunali ad uso continuativo, fatte salve le prioritarie esigenze delle attività istituzionali del Comune e delle attività dell'Istituto Comprensivo Statale locale, l'assegnazione verrà determinata tenendo conto, in prima analisi, dei seguenti indicatori di precedenza:
 - a) iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - b) iscrizione alla Consulta delle Associazioni di Castello di Godego;
 - c) essere titolari di convenzione/concessione d'uso continuativo di locali/palestre, per continuità di attività;
 - d) numero dei soci/usufruttori residenti nel territorio comunale iscritti all'Associazione;
 - e) svolgimento dell'attività rivolta ai settori disabilità, giovanile e terza età;
 - f) attività proposta innovativa rispetto all'offerta esistente.

In caso di concomitanza tra le domande, verrà organizzato un incontro di programma, a cura dell'Assessore competente, per tutti i richiedenti interessati al fine di concordare nel modo più ottimale la suddivisione dei giorni e degli orari.

Considerato che si possono verificare richieste superiori agli spazi disponibili e dato conto dell'elevato numero di elementi da valutare, l'assegnazione dei locali/palestre comunali verrà definita dalla Giunta Comunale, la quale potrà operare scelte di priorità ulteriori/diverse al fine di garantire un utilizzo adeguato delle strutture pubbliche volto a consentirne la fruibilità al maggior numero possibile di Associazioni e pertanto di cittadini.

In via residuale si concedono spazi comunali alle organizzazioni che programmano attività a scopo di lucro secondo le prescrizioni di cui al comma 1, art. 2.

3. In tempo di comizi elettorali si opererà in deroga al presente Regolamento.

Articolo 9
Procedibilità della richiesta

1. L'Ufficio competente verifica l'accogliibilità della richiesta di concessione sulla base della correttezza della stessa, della disponibilità dei locali per le date interessate, verificando altresì il corrispondente pagamento della tariffa, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art.11.
2. A tal proposito l'Ufficio redigerà e custodirà un apposito registro delle concessioni d'uso rilasciate.

Articolo 10
Atto di concessione in uso

1. La convenzione e l'autorizzazione d'uso dei locali comunali viene sottoscritta dal Responsabile dell'Area Segreteria-Servizi alla Persona.
2. Per eventi o rassegne organizzati direttamente dal Comune è sufficiente la semplice comunicazione interna agli Uffici da parte dell'Assessorato organizzatore.
3. Il rilascio delle chiavi per l'utilizzo occasionale dei locali potrà avvenire solo ed esclusivamente previo pagamento della tariffa.
4. La concessione ha durata per il periodo richiesto, non superiore all'anno e purché compatibile con le condizioni dettate dal presente regolamento.
5. Il Comune ha facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare le convenzioni per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 giorni, salvo preavvisi più brevi per cause di forza maggiore, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

Articolo 11
Tariffario

1. Per i locali/palestre comunali concessi a titolo occasionale l'apposita tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale, dovrà essere versata prima del loro utilizzo.
Per i locali/palestre comunali concessi ad uso continuativo, l'apposita tariffa, dovrà essere versata secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale.
2. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.
3. E' esente da tariffa l'utilizzo sia per l'uso saltuario che continuativo effettuato da parte di:
 - a - istituzioni scolastiche del territorio;
 - b - iniziative promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale.

4. Il tariffario può prevedere una diversa applicazione della tariffa d'uso in relazione a particolari finalità di utilizzo, come nel caso di iniziative patrocinate dal Comune o per le attività di cui all'art. 5, comma 2.
5. Il tariffario può prevedere una diversa applicazione della tariffa d'uso in relazione alla tipologia dei locali comunali, alla frequenza oraria richiesta, alla frequenza su base annuale, mensile, settimanale, esclusivo etc., alla tipologia dell'utenza (es. minori o adulti), nonché per il tipo di associazione.
6. Ai fini contemplati al comma precedente, per "associazioni" si intendono le organizzazioni di persone che si uniscono per perseguire una finalità in campo culturale o sociale o sportivo senza fini di lucro rette da uno statuto, e composte da un direttivo e da una pluralità di soci.
7. Le tariffe su base annuale, mensile, settimanale, esclusivo etc., devono essere versate per intero anche in caso di parziale utilizzo delle palestre/locali, fermo restando l'obbligo di comunicazione della sospensione temporanea.

Art.12

Condizioni di utilizzo delle palestre

1. I soggetti che ricevono in concessione continuativa l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento, delle disposizioni contenute nella concessione d'uso e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. Gli utenti sono tenuti a usufruire dell'impianto solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione. E' assolutamente vietato l'uso dell'impianto da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione o convenzione.
2. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'utilizzo della palestra da parte dei concessionari. A tal fine il concessionario rilascia dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale, esentando l'ente concedente da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
3. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino è a carico del concessionario, che si rapporterà con l'Ufficio tecnico del Comune.
4. Il concessionario è di regola responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni accidentali occorsi.
5. Ai fruitori delle palestre è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
6. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.
7. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:

- a) entrare calzando scarpe diverse da quelle da ginnastica. E' obbligatorio a questo fine che le scarpe da ginnastica vengano calzate all'interno degli spogliatoi e non prima di fare ingresso nell'impianto sportivo, che siano pulite e dalla suola in gomma. Comunque, in relazione al tipo di pavimentazione della palestra, è consentito l'accesso al terreno di gioco con altre specifiche calzature previste dalla disciplina sportiva esercitata, purché non danneggino il fondo;
 - b) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere nonché eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente, senza esplicita preventiva autorizzazione del Comune;
 - c) lasciare materiale di ingombro;
 - d) spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
 - e) far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
 - f) fumare, bere alcolici e consumare pasti all'interno dell'impianto;
 - g) introdurre oggetti comunque pericolosi;
 - h) ammettere all'interno delle palestre l'ingresso di animali;
 - i) organizzare attività e giochi pericolosi per le persone.
8. Gli utenti sono tenuti ad usare l'impianto con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere. Nel caso si dovessero verificare, gli utenti ne dovranno dare prontamente comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale e provvedere al risarcimento.
 9. E' cura del responsabile della società concessionaria di locali/palestre ad uso continuativo, impedire l'accesso, durante l'utilizzo, di persone estranee.
 10. Ogni Società sportiva deve lasciare docce e spogliatoi nelle condizioni in cui sono stati trovati e comunque tali da garantirne un decoroso utilizzo da parte di eventuali successivi usufruttori.
 11. Per i gruppi, per le Società sportive e per i minori, dovrà essere presente durante tutto il periodo di utilizzo della palestra/locali un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune.
 12. L'uso della palestra comprende, oltre l'uso degli impianti tecnici, l'uso degli spogliatoi e delle docce per gli atleti e dei locali di servizio. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all'interno dell'impianto e negli spogliatoi, solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati.
 13. Il contegno durante la permanenza in palestra/locali deve essere improntato alla massima correttezza e al rispetto nei confronti degli addetti all'impianto e dei responsabili dei gruppi. Questi ultimi dovranno anch'essi mantenere adeguati comportamenti nei confronti degli utenti ed in caso contrario l'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la concessione.
 14. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo può costituire motivo di revoca della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta. E' fatta salva la richiesta da parte dell'Ente per il risarcimento di eventuali maggiori danni ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso da parte del concessionario.

15. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento effettuare sopralluoghi per constatare il corretto utilizzo della struttura.
16. L'Amministrazione Comunale riconosce alle Istituzioni Scolastiche locali potere ispettivo circa l'uso delle palestre comunali da parte di utilizzatori esterni per la pratica sportiva e/o ludico-motoria. Le stesse hanno facoltà, in caso di accertata mancata osservanza di una o più delle norme sopra citate, di segnalarlo al Comune mediante la forma che le stesse riterranno più idonea in rapporto alla gravità dell'infrazione riscontrata. Il Comune si attiverà prontamente nell'eseguire le opportune verifiche al fine di adottare le conseguenti misure ponderando la gravità dell'abuso e/o la reiterazione dello stesso successivamente alla formale contestazione al concessionario.

Articolo 13 **Apertura e chiusura dei locali**

1. L'apertura e la chiusura delle palestre e dei locali, ivi compresi i cancelli esterni, nonché lo spegnimento delle luci e la chiusura delle finestre/infissi, è gestita direttamente dai soggetti concessionari sotto la loro diretta responsabilità, salvo eventuali diverse disposizioni riportate nella concessione d'uso.

Articolo 14 **Responsabilità ed obblighi del concessionario**

1. Il concessionario deve garantire il rispetto del corretto utilizzo del locale e della sua destinazione, del suo arredo/attrezzature. Deve provvedere alla vigilanza del luogo e delle cose ivi contenute, deve ripristinare la situazione precedente in caso di furto o danneggiamento, salve esimenti, e deve riconsegnare il locale nello stato e condizione in cui si trovava al momento della presa in consegna.
2. E' facoltà del concessionario dell'uso continuativo, apporre all'ingresso dello stabile e/o del locale concesso un cartello o insegna o indicazione concernente il nome o l'attività o informazioni della stessa associazione / gruppo, previa autorizzazione scritta del Comune.
3. E' fatto espresso divieto ai soggetti concessionari di operare verso terzi qualsiasi forma di sub-concessione d'utilizzo, anche parziale o temporaneo, dei locali di cui al presente regolamento.
4. Il concessionario assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto dovesse derivare ai partecipanti alle attività programmate all'interno della struttura.
5. Per i danni cagionati risponde in solido il Presidente o Legale Rappresentante dell'Associazione o della ditta concessionaria/titolare dell'autorizzazione.

Articolo 15 **Conoscenza del Regolamento**

1. Il concessionario con la presentazione della richiesta d'uso garantisce la presa visione e conseguente accettazione del presente Regolamento sottoscrivendo il modulo di domanda opportunamente predisposto.

Articolo 16

Sospensione, diniego e revoca della concessione

1. La concessione potrà essere sospesa in qualsiasi momento per gravi motivi e per urgenti ed improrogabili esigenze legate all'attività istituzionale del Comune. Le somme eventualmente già versate quale tariffa verranno restituite interamente o pro quota in base al tempo residuo.
2. Salvi i casi di inaccogliabilità di cui all'articolo 9, e di preminente interesse del Comune di cui all'articolo 8, la concessione dei locali può essere motivatamente negata nel caso in cui si ravvisi, nelle attività e manifestazioni organizzate, la violazione dei principi di norme imperative, di ordine pubblico, del buon costume.
3. Il richiedente può essere invitato a presentare lo statuto od il regolamento o l'atto costitutivo della propria associazione.
4. Non sarà concesso l'uso dei locali a quel richiedente, indipendentemente dall'associazione/gruppo di appartenenza, che per due volte si sia reso responsabile di violazioni del presente Regolamento comunale. Ciascuna contestazione sarà formalizzata dal Comune per iscritto tramite raccomandata postale a.r., pec o notificata dal messo comunale.
5. Non sarà concesso l'uso dei locali a quell'associazione che, indipendentemente dal richiedente incaricato, si sia resa responsabile per almeno tre volte di violazioni del presente Regolamento comunale. Ciascuna contestazione sarà formalizzata dal Comune per iscritto tramite raccomandata postale a.r., pec o messo comunale.
6. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa concessione d'uso, (o qualora si verificassero condizioni che non permettono l'uso della palestra/locale), il Comune ha la facoltà di sospendere o revocare la predetta concessione.
7. La concessione potrà subire altresì sospensioni temporanee al fine di permettere lo svolgimento di attività culturali o sportive organizzate o patrocinate direttamente dal Comune, organizzate dall'istituto Comprensivo Statale locale, per permettere il regolare svolgimento di consultazioni elettorali/referendum.... , nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.
8. Il Comune si riserva di modificare gli orari assegnati ai concessionari.

Articolo 17

Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con la

sanzione amministrativa pecuniaria fra un minimo di € 25,00 ed una massimo di € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L., D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e succ. mod., con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli Ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria.

2. Le sanzioni amministrative di cui sopra si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità penale o civile a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Articolo 18 Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga quello approvato in precedenza.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento avverrà secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale.
